



Regione Siciliana

Ordinanza n. 2/Rif del 25 giugno 2024

Ordinanza n.1/Rif del 24 giugno 2024 “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Misure urgenti e straordinarie per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti trattati dall’impianto gestito dalla Sicula Trasporti s.r.l. in amministrazione giudiziaria sito nel Comune di Catania, contrada Coda Volpe, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.” - Integrazione.

Il Presidente della Regione

Vista l’Ordinanza n. 1/Rif del 24 giugno 2024 recante “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Misure urgenti e straordinarie per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti trattati dall’impianto gestito dalla Sicula Trasporti s.r.l. in amministrazione giudiziaria sito nel Comune di Catania, contrada Coda Volpe, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.”;

Considerato che la citata Ordinanza, all’art.1, ordina alla Società Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 191, del D.Lgs. 152/2006, dalla data dell’Ordinanza medesima e fino al 23/09/2024, in via temporanea ed urgente, considerato lo stato di emergenza di natura ambientale ed igienico-sanitaria:

- di effettuare il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento meccanico e di trattamento biologico della Società siti in contrada Codavolpe, Catania, disponendo che le frazioni decadenti dal trattamento del rifiuto urbano EER 20.03.01, individuate nei codici EER 19.12.12 e EER 19.05.01 sono destinate, nel rispetto delle condizioni di legge, agli impianti di smaltimento indicati nell’articolo 2 della ordinanza n.1/Rif/2024;

- nelle more e in attesa dell’acquisizione dell’omologa, necessaria a garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità per il conferimento nelle discariche individuate nella presente Ordinanza e per un periodo non superiore a 21 giorni, di procedere allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani presso l’impianto nelle aree autorizzate all’interno del sito, con le modalità atte a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Considerato che l’Ordinanza n.1/Rif/2024, nel prevedere misure di mitigazione che devono accompagnare detto stoccaggio, prescrive:

- che i rifiuti trattati dovranno essere filmati e confezionati in balle in modo da limitare il rilascio di colaticci e di emissioni osmogene, depositati esclusivamente su aree impermeabilizzate e dotate di presidi per la raccolta dei colaticci, ovvero, in assenza di questi ultimi, perimetrate con dispositivi idonei a prevenirne lo spandimento, quali ad esempio apposite panne assorbenti;

- che in funzione della disponibilità delle aree dovrà essere privilegiato lo stoccaggio al coperto, soprattutto per i rifiuti in uscita dal trattamento biologico. Soltanto ad esaurimento degli spazi al coperto si potranno utilizzare aree all'aperto;

- che lo stoccaggio dovrà rispettare quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

- che lo stoccaggio non dovrà superare, complessivamente 20.000 m3;

Visto il decreto n. 759 del 25 giugno 2024 con cui il Dipartimento regionale dell'Ambiente all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii. e di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5, D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto "*Variante non sostanziale dell'autorizzazione mediante integrazione di operazione di recupero per l'impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivante da attività di separazione della frazione secca in contrada Codavolpe, comune di Catania*", proponente Sicula Trasporti s.pa.-codice progetto CT015_RIF3085, Cod. Procedura 3085, esprime parere di valutazione di incidenza positivo e dispone la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, a condizione;

Visto il decreto n. 760 del 25 giugno 2024 con cui il Dipartimento regionale dell'Ambiente all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii. E di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5, D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto "*Variante non sostanziale dell'autorizzazione mediante integrazione di operazione di recupero per l'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi in contrada Codavolpe, comune di Catania*", per operazioni R12- proponente Sicula Trasporti s.pa.-codice progetto CT015_RIF3086, Cod. Procedura 3086, esprime parere di valutazione di incidenza positivo e dispone la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Considerato pertanto che il competente Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti indirà con immediatezza la conferenza di servizi relativa al procedimento per il rilascio dell'AIA come da decreti citati del Dipartimento regionale Ambiente;

Vista la nota assunta al prot. n. 27767 del 25 giugno 2024 del DAR con la quale Sicula Trasporti s.p.a. (di seguito anche "Società") evidenzia l'impossibilità di rispettare l'ordinanza, rilevando l'insufficienza delle aree di stoccaggio ove allocare i rifiuti, al di là di quelli di conferimento giornaliero, e rimarcando che "*tale stoccaggio (...) non è assolutamente praticabile per il materiale di sottovaglio biostabilizzato, EER 190501, (...) che dovrebbe essere depositato sfuso sui piazzali con evidenti refluenze in termini di dispersione in area e trasporto nelle reti di acque piovane*";

Considerato che la raccolta dei rifiuti è di fatto ferma da venerdì 21 giugno 2024 e che nei circa duecento Comuni interessati si sta verificando una situazione di grave emergenza sanitaria anche in ragione delle elevate temperature;

Tenuto conto

- delle considerazioni espresse nel corso dell'incontro tenutosi da remoto in data 25 giugno 2024, su iniziativa del Prefetto di Catania, con tutti i soggetti interessati, tra i quali, l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., il Sindaco della Città metropolitana di Catania, i rappresentanti di ARPA Sicilia, gli amministratori giudiziari di Sicula Trasporti s.p.a.;

- delle risultanze del sopralluogo effettuato in pari data dall'ARPA, come riferito nel corso dell'incontro;

alla luce delle quali è emerso:

- che può procedersi in sicurezza allo stoccaggio del rifiuto EER 191212, per il quale è possibile procedere al confezionamento in balle idoneo ad evitare il rilascio di colaticci e di emissioni osmogene;

- che per il rifiuto classificato EER 190501, la tempistica per procedere allo svuotamento di alcune biocelle e alla preparazione delle balle necessita di tempi tecnici di almeno sei giorni, tempo che l'Amministrazione regionale non ritiene compatibile con la situazione emergenziale in corso;

Considerato che nel corso dell'incontro si è condiviso che, per lo stoccaggio del rifiuto ERR 191212, continua ad essere valida ed efficace l'Ordinanza n.1/Rif/2024 e le modalità dalla stessa previste, anche sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato dall'ARPA;

Considerato che nel medesimo incontro, con riferimento ai rifiuti EER 190501, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza 1/Rif/2024, visto lo stato di emergenza acclarato di natura sanitaria, sono state condivise le seguenti possibili differenti modalità:

- svuotamento delle biocelle dell'impianto della Società, dal rifiuto oggi giacente, fissato cautelativamente in otto giorni;
- trasferimento dei rifiuti presso impianti di recupero energetico, nelle more del rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Società, considerati i D.D.G. nn. 759 e 760 del 25 giugno 2024 del DRA;

Considerato altresì che il suddetto trasferimento è una misura eccezionale ed emergenziale da limitare nel tempo strettamente necessario alla Società per ripristinare il ciclo ordinario dei rifiuti;

Ritenuto quindi che le modalità condivise nell'incontro con riferimento al rifiuto EER190501 sono supportate anche dai citati decreti nn. 759 e 760 del 25 giugno 2024 dell'Autorità Ambientale;

Ritenuto che, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, è necessario ricorrere all'emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e nel rispetto dell'art. 191, D.Lgs. n. 152/2006 a parziale modifica ed integrazione dell'Ordinanza n.1/Rif/2024;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visti i pareri positivi espressi da ARPA Sicilia e dalle ASP di Siracusa e di Catania territorialmente competenti, in data 25 giugno 2024, sulla proposta di ordinanza,

ORDINA

Articolo 1

(Speciale forma di gestione dei rifiuti EER 190501)

alla Società "Sicula Trasporti s.p.a." [partita IVA: 00805460870], avente sede legale in Via Antonino Longo, 34, 95125 Catania, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006, in via temporanea ed urgente, considerato lo stato di emergenza di natura ambientale ed igienico-sanitaria, a parziale modifica delle modalità già disposte dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 1/Rif/2024,

con esclusivo riferimento ai rifiuti EER 190501

- di svuotare le biocelle dell'impianto della Società dai rifiuti oggi giacenti cautelativamente entro otto giorni;
- tenuto conto dei decreti nn. 759 e 760 del 25 giugno 2024 già rilasciati dall'Autorità Ambientale, di provvedere, in via eccezionale ed emergenziale, al trasferimento dei rifiuti presso impianti di recupero energetico, individuati dalla Società medesima, per il tempo strettamente necessario alla Società per ripristinare il ciclo ordinario dei rifiuti.

Rimangono valide ed efficaci le disposizioni dell'Ordinanza n.1/Rif/2024 non modificate dal presente articolo.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza, a cura del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con effetto di notifica:

- a tutti i Comuni interessati che conferiscono i rifiuti nel TMB di Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria;
- alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana del territorio interessato;
- alle S.R.R. costituite nel territorio interessato;
- a Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria;
- ai Gestori OIKOS s.p.a., Catanzaro s.r.l., RAP s.p.a. e Impianti S.R.R. ATO 4 s.r.l.;

La trasmissione della presente ordinanza a cura del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- all'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province del territorio regionale interessate;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito *web* della Presidenza della Regione e del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Presidente
SCHIFANI**